

Contratto quadro: <input type="text" value="3900011825"/> Importo globale in EUR: <input type="text" value="31.200,00"/> Appalto: <input type="text"/>	Tipo doc.: <input type="text" value="ZSCQ"/>	CIG: <input type="text" value="ZCE31BCB65"/>	Pagina 1 di 7
		Fornitore: <input type="text" value="8563"/> VERONESI SEPARATORI SPA	
Riferimento:			

Oggetto: Accordo Quadro Service di Manutenzione Reattiva e Programmata per Centrifughe Fanghi .

Pos.	Codice	Descrizione
------	--------	-------------

1		Manut.NON Progr.+Ricambi e Lubr.Id5803
---	--	---

Manutenzione Reattiva e Straordinaria (NON Programmata) + Ricambi e Lubrificanti, per Centrifughe Fanghi del Costruttore FLOTTWEG per i seguenti Depuratori : IDL San Giovanni (GR); IDL Campo Cangiolo Follonica(GR); IDL Ponte a Tressa (SI); IDL Tolfe (SI) per un Importo Totale di €31.200,00 di cui €1305,50 di oneri di sicurezza. Referenti Pagliaccia + Pepi Corrado

***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***

Contratto quadro:

3900011825

Pagina 2 di 7

ACCORDO QUADRO

TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO VERONESI SEPARA-TORI S.p.A.

Avente ad Oggetto: Accordo quadro per il servizio di manutenzione non programmata (reattiva e straordinaria) delle centrifughe per il trattamento dei fanghi del costruttore Flottweg, collocate presso gli impianti di Acquedotto del Fiora S.p.A. (da qui in avanti AdF).

COD. FISC. /P.IVA: 00501781207 - SMART CIG ZCE31BCB65

TRA

1. ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., con sede legale in 58100 Grosseto, Viale Mameli n. 10, numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029, in persona del Responsabile dell' Unità Acquisti, Arch. Isidoro FUCCI, nato a Frascati (RM) il 6 Dicembre 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale e, a ciò autorizzato giusta procura notarile del 08/10/2019 conferita dall'Amministratore Delegato di AdF S.p.A.;

di seguito anche STAZIONE APPALTANTE o SA

E

2. VERONESI SEPARA-TORI S.p.A. con sede in Via Don Minzoni, 1 - 40055 VILLANOVA (BO) P.IVA 00501781207

Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma di e-procurement di AdF S.p.A., SAP SRM. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

PREMESSO CHE

- con determina proposta dal Responsabile dell'Unità Sviluppo Infrastrutture AdF S.p.A. prot. n. 12801 del 24 Aprile 2021, veniva approvato l'affidamento avente ad oggetto " Accordo quadro service di manutenzione reattiva e programmata per centrifughe fanghi del costruttore Flottweg."", ed autorizzato l'affidamento del suddetto servizio in applicazione del ai sensi dell'art. 1 dell'Addendum al "Regolamento per l'affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF S.p.A" S.p.A ai sensi dell'art 36 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dell'impresa VERONESI SEPARA-TORI S.p.A. con sede in Via Don Minzoni, 1 - 40055 VILLANOVA (BO) P.IVA 00501781207 già iscritta all'Albo Fornitori di Acquedotto del Fiora S.p.A.; veniva infatti accertato da questa S.A. il possesso in capo alla società VERONESI SEPARA-TORI S.p.A. di caratteristiche tali da essere compatibili con le credenziali ed attività all'uopo necessarie per lo svolgimento del servizio richiesto da AdF S.p.A.;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., come sopra rappresentato, affida a VERONESI SEPARA-TORI S.p.A. in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, che accetta, il servizio indicato in premessa.

ART. 1 – OGGETTO

Accordo quadro per il servizio di manutenzione non programmata (reattiva e straordinaria)

delle centrifughe per il trattamento dei fanghi del costruttore Flottweg, collocate presso gli

impianti di Acquedotto del Fiora S.p.A.

Contratto quadro:

3900011825

Pagina 3 di 7

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E DOCUMENTI

Il termine di esecuzione del servizio è fissata in 36 mesi solari e consecutivi a decorrere dalla data di emissione del primo Ordine (call off). Il contratto termina per avvenuta spesa dell'importo appaltato o per sopraggiunta scadenza temporale.

ART. 3 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all'impresa VERONESI SEPARA-TORI S.p.A. per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, è fissato in € 31.200,00 e € 1.305,50 per oneri della sicurezza.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura che la Ditta dovrà emettere in stretta osservanza delle modalità di fatturazione riportate nell'Ordine che Acquedotto del Fiora SpA emetterà a perfezionamento dell'affidamento del presente servizio a favore dell'aggiudicatario e che dal medesimo sarà firmato per accettazione.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario dichiara e conferma di avere tutte le capacità tecnico professionali per eseguire il servizio nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto l'impresa VERONESI SEPARA-TORI S.p.A. si impegna, inoltre, a rispettare:

- gli adempimenti previsti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
- gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007).

L'impresa VERONESI SEPARA-TORI S.p.A. dichiara, altresì, di NON trovarsi attualmente legata da vincoli contrattuali con la S.A..

L'Impresa Appaltatrice si obbliga:

Al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria.

ART. 5 RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

1. Violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. Accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
3. Frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;
4. Sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
5. Qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.
6. Sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
7. Venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;

Contratto quadro:

3900011825

Pagina 4 di 7

8. Venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
9. Compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;
10. Qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
11. Mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
12. Violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
13. Violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
14. Omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;
15. Violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
16. Inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;
17. Reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;
18. Violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;
19. Accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
20. Violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;
21. Occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;
22. Raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;
23. Comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione.

In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.

In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

Il contratto si risolverà altresì per le seguenti ragioni:

Clausola risolutiva espressa specifica

Il presente contratto è stipulato, per motivi di urgenza, nelle more del completamento delle verifiche sui motivi di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e si intenderà automaticamente risolto qualora dai certificati emessi dagli Enti competenti emerga la sussistenza delle cause di esclusione di cui sopra.

Antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii., se richiesta per il caso di specie, il presente contratto si intenderà risolto di diritto qualora la verifica antimafia condotta dalla Prefettura competente a seguito della richiesta di informazione/comunicazione produca esito interdittivo.

ART. 6 INADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE.

Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.

Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.

Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle

Contratto quadro:

3900011825

Pagina 5 di 7

attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziati i servizi da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

ART. 7 INADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE.

Ritardo nell'inizio del servizio:

- Mancato intervento a guasto

Nel caso in cui, a una richiesta di intervento, l'Appaltatore non rispetti il termine delle 48 ore, per ogni ora di ritardo sarà applicata una penale oraria pari a € 20,00, come da art.10 del disciplinare tecnico di fornitura.

Nel caso in cui l'importo delle penali sopra riportate superi il 10% del valore dell'ordine di acquisto specifico o l'applicazione delle penali si verifichi un numero di volte superiore a 15, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, addebitando all'Appaltatore inadempiente gli eventuali danni fino ad un valore massimo dell'ordine di acquisto per singolo intervento.

Le parti convengono espressamente che il Committente e l'Appaltatore non saranno responsabili l'uno verso l'altro per i danni l'uno verso l'altro per i danni provocati dalla perdita e/o interruzione di utilizzo delle attrezzature, di profitto, di produzione e di affari. Sono esclusi ritardi dovuti a cause di forza maggiore od eventi eccezionali.

- Mancato rispetto delle procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza, norme ambientali e igienico sanitarie.

Nel caso in cui si verifichino difformità di comportamento del personale impiegato nell'erogazione del servizio in merito a procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza e igienico sanitarie, queste saranno segnalate all'Impresa Appaltatrice che dovrà immediatamente adeguarsi.

Dopo la terza segnalazione di difformità sarà applicata una penale di € 400,00 (quattrocento//00) per ogni segnalazione e l'Impresa Appaltatrice dovrà sostituire il personale inadempiente.

Art. 8 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

L'APPALTATORE, ai sensi dell'art. 103 comma 7, d.lgs. 50/2016, ha stipulato un'assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante a garanzia della responsabilità civile per danni, a cose e persone, causati a terzi (comprese la Stazione appaltante) nell'esecuzione del servizio del oggetto del presente contratto, mediante polizza n. ITCANC25784 stipulata con Chubb European Group SE Rappresentanza Generale per l'Italia, agli atti di AdF S.p.A., per un massimale adeguato.

ART. 9 - OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 231/01

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'impresa VERONESI SEPARA-TORI S.p.A. con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della medesima società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e di eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e

Contratto quadro:

3900011825

Pagina 6 di 7

non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

In particolare, l'impresa VERONESI SEPARA-TORI S.p.A. si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

La violazione da parte della ridetta Società o del suo personale della garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

Qualora l'impresa VERONESI SEPARA-TORI S.p.A. sia a sua volta soggetta alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, la stessa dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

ART. 10 - PRIVACY E RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. Si rinvia alla url www.fiora.it/privacy/informativeprivacy.html

La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, gli estremi del Data Protection Officer che in Acquedotto del Fiora dal 25.5.2018 è l'Avv. Valentina Frediani, raggiungibile all'indirizzo DPO@fiora.it.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;

Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d'opera di dominio pubblico.

L'impresa VERONESI SEPARA-TORI S.p.A. si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite da AdF S.p.A nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all'esecuzione del Contratto.

Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva e rispettiva proprietà.

Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dall'articolo, assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

ART.11 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Contratto quadro:

3900011825

Pagina 7 di 7

1 La società VERONESI SEPARA-TORI S.p.A. si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara SMART CIG ZCE31BCB65

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.

ART. 13 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.

ART. 14 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra le norme del presente Disciplinare Speciale di Appalto, vige il criterio della prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto del fondamentale principio ermeneutico della finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo.

Sono parte integrante del presente contratto:

- DISCIPLINARE TECNICO (allegato)
- Elenco Prezzi Unitari (allegato)
- DUVRI

Per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Firmato digitalmente il Responsabile Unità Acquisti (Isidoro FUCCI)

Per VERONESI SEPARA-TORI S.p.A. Firmato digitalmente il Legale Rappresentante dell'Impresa (Cesare Scarpellini)

Importo globale in EUR 31.200,00